

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CLAUS GULMANN

presentate il 14 ottobre 1992 *

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1. La Commissione ha introdotto il presente ricorso chiedendo che la Corte voglia dichiarare che l'Irlanda non si è conformata alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura ¹. Alla direttiva, conformemente al suo art. 6, doveva essere data attuazione al più tardi il 1° gennaio 1989.

2. Il governo irlandese ha riconosciuto, nel suo controricorso di non aver ancora adottato le norme necessarie per conformarsi alla direttiva. Ha tuttavia dichiarato che la direttiva è in pratica rispettata.

Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che «semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato» ².

3. Suggestisco pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni della Commissione e di condannare l'Irlanda alle spese.

* Lingua originale: il danese.
1 — GU L 167, pag. 54.

2 — Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).